



CAPITANERIA DI PORTO GALLIPOLI

ORDINANZA N° 13/08

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gallipoli,

VISTA: la propria Ordinanza n°07/07 in data 16/04/2007, come modificata in data 29/05/2007, relativa all'installazione degli apprestamenti mobili e fissi antincendio presso le aree demaniali marittime e specchi acquei in concessione destinate all'ormeggio di unità nautiche;

CONSIDERATO: che con il fg. prot. n°7462 in data 01/04/2008 il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce, accertati i rilevanti oneri economici necessari alla realizzazione di impianti fissi antincendio a norma, nonché l'esiguità del rischio di incendio realmente esistente per ormeggi fino a 100 posti barca, ha proposto alla Scrivente di rivedere i contenuti tecnici dell'Ordinanza n°07/07;

RITENUTO: pertanto, necessario adeguare in tempi ridotti le idonee misure antincendio all'interno delle darsene/approdi diportistici del Circondario Marittimo di Gallipoli, soprattutto in vista dell'approssimarsi della stagione estiva, notoriamente causa del proliferarsi e dell'aumento del rischio di incendi;

VISTO: l'art. 5 della Legge 13/05/1940 n°690;

VISTI: gli artt. 30, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione parte marittima,

ORDINA

Articolo 1

(apprestamenti fissi e mobili antincendio)

Tutti i concessionari di aree demaniali marittime e specchi acquei, destinate all'ormeggio di unità nautiche dovranno provvedere, entro e non oltre il **28/07/2008**, all'installazione degli apprestamenti antincendio mobili e fissi come evidenziato nella tabella in allegato, parte integrante alla presente Ordinanza.

Gli stessi apprestamenti dovranno essere ubicati in collocazione fissa e segnalata limitrofa al ciglio banchina e, nel caso di pontili, lungo gli stessi.

Articolo 2

(valutazione conformità impianti fissi)

La conformità dell'impianto idrico antincendio alle vigenti norme tecniche di settore dovrà essere attestata dal locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al quale i concessionari, se non già ottemperato, dovranno avanzare specifica istanza secondo le procedure previste dal D.P.R. n. 37/1998.

Articolo 3

(disposizioni/misure gestionali interne)

Fermo restando gli obblighi in capo al Datore di Lavoro, in conformità a quanto espressamente stabilito dal Decreto Legislativo n°81 in data 30/04/2008, sono fatte salve le disposizioni normative in tema di sicurezza antincendio, per quanto attiene i seguenti obblighi:

- 1) Redazione di un "Piano Emergenza" in caso di incendio, per le ditte/società aventi un numero di dipendenti ≥ 10 (cfr. art. 5 del D.M. 10 marzo 1998), se non già soggette all'attività di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 577/1982 e s.m.i.;
- 2) Adozione delle necessarie misure organizzative/gestionali da attuare in caso incendio, per le ditte/società aventi un numero di dipendenti < 10 (cfr. art. 5 del D.M. 10 marzo 1998);
- 3) Designazione di uno o più dipendenti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (cfr. art. 6 del D.M. 10 marzo 1998), numericamente adeguata e commisurata in funzione del rischio concreto, anche se in presenza di ditte/società i cui titolari possono svolgere direttamente i compiti prefati;
- 4) Obbligo di adeguata formazione di tutti i dipendenti impiegati anche occasionalmente, part-time o a tempo determinato, nella gestione dell'emergenza antincendio, comprovata dal conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996 n°609, a seguito della frequenza dello specifico "Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio" (cfr. Allegato IX, corso B, del D.M. 10 marzo 1998).

Articolo 3

(disposizioni finali, transitorie e norme sanzionatorie)

L'art. 2 dell'Ordinanza n°07/07 in data 16/04/2007, così come modificata con l'Ordinanza n°20/07 in data 29/05/2007, è abrogato.

I rimanenti articoli si intenderanno abrogati alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, i cui contravventori, salvo che il fatto non costituisca diverso specifico illecito, saranno puniti a mente dell'art. 650 del Codice Penale.

Gallipoli, lì 22 maggio 2008

F.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giacomo SALERNO

N° posti barca	Estintori portatili a polvere ¹	Estintori carrellati a polvere ²	Estintori carrellati a schiuma ³	Impianto idrico antincendio ⁴
1 - 20	1 ogni 5 posti barca o frazione	1 ogni 20 posti barca o frazione da Kg. 30 e classe di fuoco non inferiore a "A – B1 – C"	Non richiesto	Non richiesto
21 – 100	1 ogni 5 posti barca o frazione per i primi 20 ed 1 ogni 10 per i restanti posti barca	1 ogni 20 posti barca o frazione da Kg. 30 e classe di fuoco non inferiore a "A – B1 – C"	1 ogni 20 unità da diporto cabinati o frazione (con un minimo di 1 estintore per molo e/o pontile) da lt.50 e classe di fuoco non inferiore a "A – B4"	Non richiesto
101 – 200	1 ogni 5 posti barca o frazione per i primi 20 ed 1 ogni 10 per i restanti posti barca	1 ogni 20 posti barca o frazione da Kg. 30 e classe di fuoco non inferiore a "A – B1 – C"	1 ogni 20 unità da diporto cabinati o frazione (con un minimo di 1 estintore per molo e/o pontile) da lt.50 e classe di fuoco non inferiore a "A – B4"	Impianto idrico antincendio con idranti almeno UNI 45 mm ⁵ in grado di erogare acqua e schiuma con relativo serbatoio di schiumogeno di capacità pari o superiore a 500 litri
> 200	1 ogni 5 posti barca o frazione per i primi 20 ed 1 ogni 10 per i restanti posti barca	1 ogni 20 posti barca o frazione da Kg. 30 e classe di fuoco non inferiore a "A – B1 – C"	1 ogni 20 unità da diporto cabinati o frazione (con un minimo di 1 estintore per molo e/o pontile) da lt.50 e classe di fuoco non inferiore a "A – B4"	Impianto idrico antincendio con idranti almeno UNI 45 mm in grado di erogare acqua e schiuma con relativo serbatoio di schiumogeno di capacità pari o superiore a 1.000 litri

¹ **estintore portatile**: si intende quello di tipo omologato, ai sensi del D.M.I. 07/01/2005 oltre che di tipo nautico ed approvato ai sensi della Direttiva MED 96/98/CE (con capacità estinguente non < 34A – 233B-C);

² **estintore carrellato a polvere chimica**: si intende quello di tipo omologato, ai sensi del D.M.I. 06/03/1992 - UNI 9492 oltre che di tipo nautico ed approvato ai sensi della Direttiva MED 96/98/CE;

³ **estintore carrellato a schiuma**: si intende quello di tipo omologato, ai sensi del D.M.I. 06/03/1992 - UNI 9492 oltre che di tipo nautico ed approvato ai sensi della Direttiva MED 96/98/CE;

⁴ **impianti idrici antincendio**: dovranno essere progettati e realizzati a "regola dell'arte", ai sensi della legge 46/90 (a partire dal 27/03/2008 dovrà farsi riferimento al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n°37 del 22/01/2008);

⁵ **punti di erogazione (idranti UNI 45 MM)**: quelli installati sui pontili dovranno avere i seguenti requisiti minimi: installati alla radice e posizionati a distanza reciproca non > 30 metri; invece, quelli installati sui moli dovranno risultare a distanza reciproca non > 60 metri.

